

ALLEGATO  
«ALLEGATO XVII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Livello limite (tonnellate)
78.0015	0702 00 00	Pomodori	Dal 1° ottobre al 31 maggio	638 044
78.0020			Dal 1° giugno al 30 settembre	181 614
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	Dal 1° maggio al 31 ottobre	70 873
78.0075			Dal 1° novembre al 30 aprile	46 491
78.0085	0709 90 80	Carciofi	Dal 1° novembre al 30 giugno	19 799
78.0100	0709 90 70	Zucchine	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	117 360
78.0110	0805 10 20	Arance	Dal 1° dicembre al 31 maggio	454 253
78.0120	0805 20 10	Clementine	Dal 1° novembre alla fine di febbraio	606 155
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi	Dal 1° novembre alla fine di febbraio	104 626
78.0155	0805 50 10	Limoni	Dal 1° giugno al 31 dicembre	335 545
78.0160			Dal 1° gennaio al 31 maggio	64 453
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	Dal 21 luglio al 20 novembre	89 754
78.0175	0808 10 80	Mele	Dal 1° gennaio al 31 agosto	886 383
78.0180			Dal 1° settembre al 31 dicembre	81 237
78.0220	0808 20 50	Pere	Dal 1° gennaio al 30 aprile	257 029
78.0235			Dal 1° luglio al 31 dicembre	37 083
78.0250	0809 10 00	Albicocche	Dal 1° giugno al 31 luglio	4 199
78.0265	0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	Dal 21 maggio al 10 agosto	151 059
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	Dall'11 giugno al 30 settembre	39 144
78.0280	0809 40 05	Prugne	Dall'11 giugno al 30 settembre	7 658*